



Unione Sindacati Autonomi Europei

Segreteria Generale

00155 ROMA viale E. Franceschini n. 73

Tel. 06-4820175 Fax. 06-4819080

www.usae.it info@usae.it

*Al Presidente
dell'A.Ra.N
ROMA*

Oggetto: convocazione per il rinnovo del CCNQ di definizione dei comparti e aree di contrattazione.

In relazione all'oggetto la scrivente Confederazione, anche in considerazione delle presunte indiscrezioni apparse recentemente sui quotidiani (che forniscono delle ipotesi date già per acquisite) ma, soprattutto, alla luce delle posizioni già espresse a tale proposito sin dal 2010 (si rammenti a tale proposito il verbale ARAN Confederazioni del 30 agosto 2010) formula le seguenti osservazioni riservandosi all'esito dell'incontro la formulazione delle relative proposte.

Osservazioni :

a)

L'applicazione dell'art 40 della d. lgs. 165/01 così come modificato dalla D. Lgs. 150/09 impone una drastica riduzione dei comparti e delle aree di contrattazione, da attuarsi con appositi accordi quadro in sede ARa.N. Ma proprio l'innovazione del comma 2 di detto articolo, che recita : *"Tramite appositi accordi ... omissis... sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la dirigenza ... omissis..."* pone accenti diversi sulla materia rendendo le aree dirigenziali, seppur separate, corrispondenti ai relativi comparti.

La predetta riduzione è destinata a produrre effetti anche sulla rappresentatività delle OO.SS., in virtù di quanto normato dall'art. 43 del medesimo D. Lgs. 165/01, che fissa la soglia di rappresentatività del 5% , come media del dato associativo ed elettorale, nell'ambito di ogni comparto e della relativa area, e prevede, altresì, il requisito minimo della rappresentatività in almeno 2 comparti per la maggiore rappresentatività confederale. E, a tale proposito, va qui sottolineato come sino ad oggi nelle aree della dirigenza non si sia ancora provveduto alle elezioni delle RSU, bypassando di fatto tale soglia media e mantenendo, per la relativa misurazione, esclusivamente il dato associativo. Fatto che, per ovvi motivi, si ritiene illegittimo e fortemente discriminatorio nei confronti dei lavoratori dei comparti e delle OO.SS. che li rappresentano.

Come è noto, la definizione della rappresentatività nei comparti/aree di contrattazione trova un significativo momento di sviluppo e di concreta applicazione non solo nella individuazione delle OO.SS. abilitate alle stipula dei CCNL del pubblico impiego, ma anche nella fase di ripartizione delle prerogative sindacali, essendo il presupposto su cui viene stipulato il relativo CCNQ.

La definizione dei comparti/aree di contrattazione e la individuazione delle sigle rappresentative e, come tali, titolari del diritto di contrattazione e delle prerogative sindacali sono, pertanto, due momenti intimamente connessi, due facce della stessa medaglia.

La necessità di applicare il nuovo testo dell'art. 40 del D. lgs. 165/01 (riduzione dei comparti) implica che i prossimi CCNQ in materia di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione abbiano una portata estremamente innovativa rispetto all'assetto



Unione Sindacati Autonomi Europei

Segreteria Generale

00155 ROMA viale E. Franceschini n. 73

Tel. 06-4820175 Fax. 06-4819080

www.usae.it info@usae.it

tradizionale, che verrà completamente stravolto.

La cosa assume una rilevanza ancora più critica se si tiene conto che questa profonda innovazione dovrà essere introdotta in un frangente temporale particolare, poiché giunge in prossimità della ridefinizione della rappresentatività sindacale relativa al triennio 2016-2018, per la quale l'ARaN ha già provveduto al censimento dei relativi dati (dato associativo al dicembre 2014 e dato elettivo a marzo 2015).

Tali dati sono la risultante di un assetto organizzativo in cui le OO.SS. avevano come punto di riferimento gli attuali comparti/aree; ciò ha comportato che alcune di esse si siano organizzate calibrando il proprio dimensionamento in relazione al perimetro segnato dagli attuali comparti e aree, spesso proprio per perseguire una strategia di ottimizzazione organizzativa rispetto al fondamentale obiettivo di raggiungere e superare le soglie della rappresentatività sindacale.

Nello scenario che si profila per effetto della individuazione dei nuovi comparti/aree in presenza dei dati sulla rappresentatività di fatto già consolidati, vi è la certezza che, per non poche OO.SS., non vi sarà più corrispondenza tra la dimensione organizzativa e l'ambito contrattuale di riferimento.

Per l'effetto si avrebbero situazioni aberranti in materia di rappresentatività, dal momento che vi sarebbero OO.SS. che, pur rappresentative nel vecchio ambito di riferimento, non lo sarebbero più in quello nuovo.

Sulla questione, per la verità, è già intervenuto il Consiglio di Stato – Sezione I con un apposito parere, n. 05211/2010, nel quale, non a caso, si richiama la necessità di procedere ad una nuova raccolta dei dati sulla rappresentatività, assicurando, in particolare, il completo rinnovo delle RSU attraverso una nuova tornata elettorale, nel momento in cui la negoziazione proceda alla riduzione dei comparti/aree imposta dalla norma del 2009.

Si reperisce, in tale parere, il principio di giustizia secondo cui la inscindibilità tra definizione dei comparti/aree di contrattazione e la individuazione delle OO.SS. rappresentative debba essere perseguita ed attuata con coerenza, assicurando che dopo aver definito l'ambito dei comparti/aree, si debba dare modo alle OO.SS. di organizzarsi per perseguire, tra i lavoratori, il consenso necessario a garantirsi la titolarità alla maggiore rappresentatività.

Il principio su cui si fonda il parere, pertanto, è quello che alla individuazione dei nuovi comparti/aree debba far seguito in congruo intervallo temporale prima di procedere in materia di rappresentatività sindacale, consentendo alle OO.SS. di adeguarsi organizzativamente agli stessi, e, in ogni caso, intervallando il CCNQ sulla individuazione dei comparti e quello sulla ripartizione delle prerogative sindacali almeno con una consultazione elettorale per la elezione delle RSU.

E' evidente, invece, che allo stato si sta profilando una situazione completamente inversa, in cui le OO.SS. che verranno "misurate" ai fini della rappresentatività nei nuovi comparti sono le stesse che si sono organizzate avendo avuto come "perimetro" su cui misurarsi i "vecchi" comparti/aree. Questi ultimi, in sostanza, vengono modificati a posteriori rispetto alla rilevazione dei dati associativi ed elettivi e non prima.

Pertanto, se da un lato si conviene sulla ineluttabilità dell'applicazione della novella dell'art. 40 del D. Lgs 165/01, ovvero sulla riduzione dei comparti/aree, dall'altro si sostiene, senza timor di smentita, che per quanto concerne la rappresentanza e la rappresentatività (individuazione delle OO.SS. maggiormente rappresentative) sarebbe invece aberrante pretendere di modificare tale perimetro a posteriori, "adattando" i dati



Unione Sindacati Autonomi Europei

Segreteria Generale

00155 ROMA viale E. Franceschini n. 73

Tel. 06-4820175 Fax. 06-4819080

www.usae.it info@usae.it

associativi ed elettivi (rilevati in relazione ai "vecchi" ambiti) ai futuri comparti. Anche e proprio perché ci si riferirebbe al triennio 2016-2018 mentre la questione della riduzione dei comparti/aree, alla luce dei recenti vincolanti pronunciamenti, si deve necessariamente riferire in primis al triennio 2013-2015 per cui la rappresentatività è già stata sancita ed ha dato esito ai CCNQ di ripartizione delle relative prerogative sulla base dell'attuale assetto.

Ciò significa che un eventuale accordo per la ridefinizione dei comparti e delle aree di contrattazione dovrà fornire indicazioni anche in relazione alla questione legata alla rappresentanza e alla rappresentatività sindacale, e, in tale ottica, dovrà salvaguardare la rappresentatività di tutte le OO.SS. che la hanno conseguita in relazione all'attuale assetto.

Si ritiene tale posizione coerente con quella già espressa da tutte le Confederazioni sindacali nella riunione del 30 agosto 2010.

b)

E' necessario, inoltre, sviluppare una ulteriore premessa: la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha determinato l'obbligo di riattivare il negoziato per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ha comunque chiarito che esso deve intendersi riferito anche all'anno 2015, intervallo temporale in cui la rappresentatività sindacale è già stata definitiva dai CCNQ relativi al triennio 2013-15 senza modificare l'assetto dei comparti e delle aree dirigenziali.

c)

Si devono qui altresì rammentare i contenuti del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150, che all'art. 74 comma 3 fa espresso riferimento alla definizione di un comparto autonomo di contrattazione collettiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da cui è difficile prescindere.

d)

Vi sono nell'attuale assetto delle specificità che difficilmente trovano equivalenze nel resto del sistema, sia in termini di qualifiche o di arruolamento ma anche proprio di organizzazione integrata, si pensi alla SCUOLA o alla SANITÀ, dove anche per il personale amministrativo ivi impiegato sono necessarie conoscenze specifiche e attitudini particolari o a talune specificità delle Autonomie Locali quali quella della POLIZIA LOCALE che non ha riscontro in nessun altro settore.

Specificità che – a nostro avviso - necessitano di apposite soluzioni.

Roma li 13.10.2015

Il Segretario Generale
Adamo Bonazzi